

COMUNE DI BARANZATE

(Provincia di Milano)

< Area Gestione del Territorio >

AVVISO DI EMANAZIONE DELL'ORDINANZA IN MATERIA DI DETENZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE

SI RENDE NOTO

che è stata emanata l'Ordinanza n. 42 del 12.06.2007 avente ad oggetto "*ordinanza in materia di detenzione dei cani sul territorio comunale*". Nell'anzidetta Ordinanza si ordina:

Art. 1 - Condotta dei cani -

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
 - a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico
 - b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovino nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovino nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

L'elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività è il seguente: American Bulldog; Cane pastore di Charplanina; Cane pastore dell'Anatolia; Cane pastore dell'Asia centrale; Cane pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estrella; Dogo Argentino; Fila brasileiro; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pit bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu.

Art. 2 – Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni -

1. Qualsiasi accompagnatore di cani deve essere sempre dotato di adeguati strumenti atti a raccogliere le deiezioni degli animali, costituito principalmente da un sacchetto di polietilene o comunque da altro equivalente contenitore a perdere di provata tenuta all'acqua, ed essere in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, evitando qualunque imbrattamento del suolo o del verde pubblico;
2. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso dovrà essere depositato nei cestini portarifiuti;
3. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di deiezioni solide canine.

COMUNE DI BARANZATE

(Provincia di Milano)

< Area Gestione del Territorio >

SI AVVISA INOLTRE CHE

- La presente ordinanza entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- il testo ufficiale ed integrale dell'Ordinanza è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune affinché chiunque possa prenderne visione e conoscenza;
- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco;
- La violazione all'articolo 1 comma 1 lett. a) e b) comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 €**;
- La violazione all'articolo 1 comma 2 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di 80 € ad un massimo di 500 €**;
- La violazione all'articolo 2 comma 1,2,3 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di 30 € ad un massimo di 300 €**.

Dalla Residenza Municipale, li 27 Giugno 2007

Il Sindaco
Giuseppe Corbari